Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Lunedì, 5 settembre** | **Numero 210**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1170, ***relativo al consolidamento dei contingenti provinciali della imposta sui terreni nei compartimenti ad antico catasto.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contingenti provinciali dell'imposta sui terreni nei compartimenti a catasto antico, già consolidati con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1122, per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1917 nelle somme d'imposta principale vigente nell'anno 1916, sono consolidati nelle somme stesse per altri cinque anni dal 1° gennaio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1176, ***che apporta modificazioni ed aggiunte al vigente statuto della Banca d'Italia.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica, convertito nella legge 23 maggio 1912, n. 511;

Veduto il R. decreto 13 giugno 1912, n. 721, col quale vennero approvate alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto predetto;

Veduto il R. decreto 15 agosto 1913, n. 1111, concernente il funzionamento di una filiale della Banca d'Italia in Eritrea;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1820, che autorizza la Banca d'Italia a istituire una filiale nella Somalia italiana:

Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenuta in Roma il 31 marzo 1921, nella quale, su proposta del Consiglio superiore, furono deliberate alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia, approvato e modificato coi Regi decreti sopra citati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia, contenute nell'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Modificazioni ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia

Art. 2.

Il secondo capoverso dell'art. 2 del vigente statuto è modificato nel modo seguente:

« Ha sedi nelle città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Art. 2-*bis*.

Alle disposizioni dell'art. 2-*bis* dello statuto in vigore sono sostituite le disposizioni seguenti:

« A tenore dell'articolo 1 del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, del Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1111, del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1820, la Banca ha filiali nelle colonie italiane di diretto dominio istituite ed amministrate con speciale regime, che potrà essere informato a prudenti criteri di autonomia, per deliberazione del Consiglio superiore, su proposta del direttore generale.

« Previa speciale autorizzazione decretata dal Regio Governo, la Banca con deliberazione del Consiglio superiore, da portarsi a cognizione degli azionisti nella più prossima assemblea generale, potrà istituire filiali fuori del Regno se e dove la sua presenza sia giustificata da cospicui interessi nazionali ».

Art. 14.

Il n. 3 dell'art. 14 del vigente statuto è modificato nel modo seguente:

« tenere impiegati fino a 40 milioni di lire del capitale sociale in edifici a uso della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie ».

Paragrafo 8-*bis*.

Filiali delle colonie italiane

Art. 63-*bis*.

All'art. 63-*bis* del vigente statuto è sostituito il seguente:

« Le filiali della Banca nelle colonie italiane, istituite in conformità del predetto articolo 2-*bis*, possono compiere le operazioni considerate nel presente statuto, e quelle altre che sieno riconosciute meglio adatte alla economia delle contrade nelle quali svolgono l'azione loro ».

« Le operazioni e le norme per le operazioni, in quanto differiscano da quelle indicate da questo statuto, devono essere determinate dal Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, con l'approvazione del ministro del tesoro.

« Per le filiali medesime è costituita una speciale dotazione, prelevata dalle riserve patrimoniali dell'Istituto. L'ammontare di tale dotazione è determinato da deliberazione del Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, col consenso del ministro del tesoro. Le deliberazioni del Consiglio superiore, sia per la determinazione iniziale delle speciali dotazioni, sia per le eventuali modificazioni ad essa recate, saranno comunicate, per ratifica, alla più vicina assemblea generale ordinaria degli azionisti ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1168. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Felino (Parma), già consolidato in L. 9033,31 col Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 14.767,31 dal 1° ottobre 1920.

N. 1169. Regio decreto 2[illegible] gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene fissato in L. [illegible]69,53 il contributo scolastico che il comune di Bozzolo deve annualmente versare alla R. tesoreria dello stato in applicazione dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 1171. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle guerra vengono imposte le zone di servitù militari attorno al deposito di esplosivi di Acquatraversa della piazza di Roma.